



Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia di Arezzo

Area cultura, scuola, sociale e segreteria

UFFICIO SOCIALE

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2026

Il Comune di Castiglion Fibocchi rende noto che **dal giorno 03 agosto 2026 fino al giorno 31 agosto 2026** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria dei beneficiari per l'anno 2026, a cui sono destinate le somme assegnate dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta n. 154 del 16/02/2026 e dal Comune di Castiglion Fibocchi con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2026

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le persone che unitamente al proprio nucleo familiare, alla data di apertura del presente bando, nonché al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Castiglion Fibocchi, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
3. titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011 (tale imposta, se dovuta, deve essere documentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026;
4. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), non essere titolare di contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale agevolata, né di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;
5. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Castiglion Fibocchi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

6. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

7. le disposizioni di cui ai numeri 5-6 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente.

Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità.

Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con l'indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio ed alla stessa domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

8. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Se ricorrono una o più delle circostanze del presente punto 8, le stesse, a pena di esclusione, dovranno essere dichiarate nella domanda di contributo e pertanto:

a) se gli immobili sono stati assegnati al coniuge in sede di separazione giudiziale, nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

b) se ricorre la circostanza della titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota dei diritti reali sugli immobili, la tipologia e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali ed alla stessa domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la documentazione a comprova della titolarità pro-quota di diritti reali sugli immobili nonché la documentazione attestante l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili (esempi non a titolo esaustivo di indisponibilità giuridica:

- si tratta di immobile indisponibile per il nucleo familiare in quanto un soggetto estraneo al -
- nucleo familiare è titolare di usufrutto sullo stesso immobile,
- altro comproprietario dell'immobile ha diritto di risiedere nell'immobile).

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione del paese estero, attestante l'assegnazione degli immobili all'altro coniuge, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

9. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;
10. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai numeri 5 e 6;
11. certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 32.724,49; Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;
12. Valore I.S.E.E. non superiore a euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.) ed I.S.E non superiore a € 32.724,49. Inoltre è prevista la suddivisione in due fasce di reddito in base al valore I.S.E.:
 - Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a €15.908,00 (corrispondente al valore annuale di due pensioni minime INPS per l'anno 2026) con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
 - Fascia B: valore I.S.E. compreso tra €15.908,00 e € 32.724,49. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore €16.500,00;

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando.

13. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso arco temporale (compresi i contributi per morosità incolpevole). I percettori di Assegno di Inclusione (ADI), potranno aderire al bando ed essere potenziali beneficiari solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'assegno di inclusione.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3

Documentazione e motivi di insanabilità

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza per una più attenta e scrupolosa valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L'Ente agirà per il recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

- non perverranno entro il termine di scadenza previsto;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto, relativo all'annualità 2026;
- non saranno debitamente sottoscritte;
- contengano dichiarazioni I.S.E.E. con annotazioni di difformità e/o omissioni;
- non saranno corredate da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario della domanda;

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva dei idonei, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2027 la copia delle ricevute/bonifici attestanti il pagamento del canone di locazione anno 2026, oltre agli eventuali nuovi contratti stipulati oltre la scadenza del bando, ma rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso: in mancanza di tale documentazione non verrà erogato il contributo. Le ricevute/ i bonifici dovranno essere portati all'ufficio anagrafe per la protocollazione.

Art. 4

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità e all'elaborazione della graduatoria. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 851/2025 e s.m.i.; pertanto, sarà articolata su due fasce, "A" e "B" e saranno applicati inoltre criteri di priorità sociale stabiliti dall'amministrazione comunale con Delibera di Giunta comunale n. 82 del 17/07/2026.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B è riconosciuto il seguente punteggio di priorità (deciso con Delibera di Giunta comunale 82 discussa in data 17/07/2026):

- ✓ **nucleo familiare con presenza di figli minori: punti 0,5 a figlio**

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al 31/12/2026.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- a) le domande dotate di punteggio di priorità sociale sono collocate per prime ed in ordine decrescente, dal punteggio più alto al punteggio più basso;
- b) le domande con uguale punteggio di priorità sociale sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/Ise in ordine decrescente dalla più alta alla più bassa;
- c) nei casi di uguale punteggio di priorità sociale e uguale valore percentuale canone/ISE si procede all'ordine delle domande in base al seguente criterio di precedenza:
 - età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con età più bassa dei minori;
- d) le domande senza punteggio di priorità sociale sono collocate a seguire in base al valore percentuale di incidenza canone/ISE in ordine decrescente dal più alto al più basso;
- e) nel caso di uguale valore percentuale canone/ISE si procede al posizionamento in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (precede la domanda arrivata prima).

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune **entro il giorno 7 settembre 2026**.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, fino al **18 settembre 2026**, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Qualora trascorso il termine sopra indicato non sia stata inoltrata alcuna richiesta di riesame, entro il giorno **9 ottobre 2026**, la graduatoria degli idonei sarà pubblicata in forma definitiva.

Il Comune invierà ai singoli interessati la comunicazione del numero di protocollo assegnato a ciascuna domanda.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Castiglion Fibocchi **NON INOLTERRÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati **circa l'eventuale esclusione o collocazione** nella graduatoria provvisoria e definitiva degli idonei: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e nel sito istituzionale del Comune **con omissione dei dati personali dei beneficiari e individuazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda**.

Le graduatorie complete dei dati personali saranno consultabili dagli interessati o da chi abbia interessi legittimi presso l'ufficio Servizi Sociali e l'ufficio Scuola del Comune di Castiglion Fibocchi, Piazza del Municipio 1/R.

Art. 5 Entità del contributo

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni:

Fascia A): il contributo è tale da ridurre l'incidenza canone annuo/ISE fino al 14% (per un importo massimo arrotondato fino ad euro 3.100 annui);

Fascia B): il contributo è tale da ridurre l'incidenza canone annuo/ISE fino al 24% (per un importo massimo arrotondato ad euro 2.325,00 annui).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

Come indicato nella Delibera di Giunta comunale n. 82 del 17/07/2026, l'entità del contributo effettivo erogabile sarà determinata rimodulando e riducendo il contributo teorico spettante

proporzionalmente in maniera decrescente a partire dal 45%, in base alla graduatoria, fino al 10%, che verrà mantenuto fino ad esaurimento risorse.

L'erogazione del contributo non può essere mai inferiore ad € 200,00; tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

La collocazione nella graduatoria degli idonei non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità stabilito dalla Delibera di Giunta comunale 82 del 17/07/2026:

- priorità di erogazione alle domande collocate in fascia A) e, tra queste, le domande con i punteggi di priorità sociale, stante la loro particolare condizione di vulnerabilità sociale, rimodulando e riducendo il contributo teorico spettante proporzionalmente in maniera decrescente a partire dal 45%, in base alla graduatoria, fino al 10%, che verrà mantenuto fino ad esaurimento risorse.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo, allegando la fotocopia delle coordinate bancarie e/o postali.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.

Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2027, la seguente documentazione:**

1. **le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2026**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

2. (*In caso di morosità*) **dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2025. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).

3. (*se dovuto*) l'eventuale **rinnovo del contratto** e/o **l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione** successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca").

4. (*in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione*) dichiarazione circa la fonte di sostentamento atta a giustificare il pagamento del canone da presentarsi mediante l'apposito modulo predisposto dal Comune di Castiglion Fibocchi. Nel caso in cui il sostentamento provenga da un soggetto terzo, si dovrà presentare apposita dichiarazione della persona firmata

con l'indicazione degli importi versati e allegata la dichiarazione dei redditi o Cud. La mancata presentazione di questa dichiarazione documentata, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 8 dell'art. 1, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Il Comune di Castiglion Fibocchi si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore.

Non occorre allegare la dichiarazione di un soggetto terzo, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **31 gennaio 2027** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

Art. 7

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del 31/08/2026 ore 12:00.**

Le domande possono essere inoltrate:

1. a mezzo pec all'indirizzo c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it (solo in formato pdf)
2. a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it (solo in formato pdf)
3. all'ufficio Protocollo nei giorni e orari di apertura.

Per informazioni e consulenza nella compilazione è possibile prenotare un appuntamento allo sportello di segretariato sociale, attivo martedì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00, chiamando il numero 05751686012. L'ufficio di segretariato sociale si trova in via Marchese Alessandro dal Borro (ufficio accanto all'anagrafe).

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Castiglion Fibocchi, www.comune.castiglionfibocchi.ar.it, nonché reperibili presso la bacheca comunale posta all'ingresso principale del Comune in Piazza Municipio 1/r.

Art. 9

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Le modalità di trattamento e i diritti degli interessati sono elencati nell'Informativa Privacy reperibile all'indirizzo:

<https://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/home/servizi/servizio~045a3d69-e98c-43c8-97fd-f05fbd954831~.html>

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad inoltrare i nominativi assegnatari delle risorse alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Per informazioni telefoniche, è possibile contattare:

- l'ufficio Servizi Sociali: sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it, 05751686012;
- ufficio Scuola scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it 05751686007.

Responsabile area Risorse e servizi alla persona
F.to Dott.ssa Amanda Gabrielli